

XVI legislatura

## **Disegno di legge A.S. n. 3221**

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

marzo 2012  
n. 344



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
economico e finanziario



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 3221**

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

marzo 2012  
n. 344

a cura di: M. Bracco, S. Moroni  
ha collaborato: S. Ferrari



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra il contenuto del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente "*Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*", assegnato alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente il 26 marzo 2012, con i pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 11<sup>a</sup> (Lavoro).

Il decreto legge in esame, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2012, n. 71, è entrato in vigore il giorno successivo, contemporaneamente, pertanto, alla legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che va a modificare, pubblicata anch'essa nella *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 2012 (*Suppl. Ordinario* n. 53).

Il *dossier* è corredato da un testo a fronte tra l'articolato dei decreti-legge n. 1 del 2012 e n. 201 del 2011 nel testo originario (nella colonna di sinistra) e come modificati dal decreto-legge in esame (nella colonna di destra).



# INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1, comma 1</b> <i>(Integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)</i>	
Scheda di lettura.....	11
<b>Articolo 1, comma 2</b> <i>(Integrazioni al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)</i>	
Scheda di lettura.....	15
<b>Articolo 2</b> <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	17
TESTO A FRONTE.....	19
<b>Articolo 1</b>	
Comma 1, lett. a) e b) .....	21
Comma 2.....	23





## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1, comma 1**

*(Integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)*

1. All'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, dopo le parole: «limite del fido» sono inserite le seguenti: «stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«*I-bis*. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero

dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria.

*I-ter*. L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

*I-quater*. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.»;

**L'articolo 1 al comma 1** reca modifiche all'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27<sup>1</sup>.

La Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione chiarisce che l'intervento con decretazione d'urgenza si rende necessario ed urgente allo scopo

---

<sup>1</sup> *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.*

di completare e rendere funzionale la disciplina in materia di nullità delle clausole bancarie contenuta nel citato decreto-legge (cosiddetto «decreto liberalizzazioni»).

Poiché il decreto-legge in esame è entrato in vigore contemporaneamente (il giorno 25 marzo 2012) alla legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che va a modificare, il testo della norma in esame appare tale da evitare l'entrata in vigore della norma oggetto di modifica nel testo approvato con la legge di conversione.

**L'articolo 1, comma 1, lettera a)**, modifica il comma 1 dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge n.1 del 2012, al fine di prevedere che la nullità delle clausole che prevedono remunerazioni per le banche a fronte di concessione, messa a disposizione e mantenimento di linee di credito, nonché loro utilizzo nel caso di sconfinamenti, riguarda le sole clausole stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti adottate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ai sensi dell'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385<sup>2</sup>.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, ha disposto la nullità delle clausole, comunque denominate, inserite nei contratti bancari che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte di:

- concessione di linee di credito;
- messa a disposizione delle medesime e loro mantenimento in essere;
- utilizzo di linee di credito anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido.

Si ricorda altresì che l'articolo 117-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 (introdotto dall'articolo 6-*bis*, comma 1 del decreto-legge. n. 201 del 2011<sup>3</sup>) ha recato un'articolata disciplina della remunerazione di banche e intermediari per i contratti di apertura di credito e di conto corrente.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 117-*bis* prevede una remunerazione dell'intermediario nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, relativamente ai contratti di apertura di credito e di conto corrente. In particolare è prevista l'applicazione:

- di una c.d. “commissione di istruttoria veloce”, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;
- di un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

Sono nulle *ex lege* le clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dai precedenti commi: tale nullità non si estende al contratto.

Le relative norme di attuazione sono affidate a una delibera del CICR che può tra l'altro estendere l'applicazione dell'articolo 117-*bis* ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

---

<sup>2</sup> *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)*

<sup>3</sup> *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

Si evidenzia che il contenuto della disposizione in esame ricalca quanto previsto da un Ordine del giorno<sup>4</sup> presentato nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n.1 del 2012 alla Camera dei Deputati e accolto dal Governo.

Precisamente l'Ordine del giorno impegna il Governo, tra l'altro, ad emanare in tempi rapidi, e comunque tali da minimizzare gli effetti derivanti dall'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 27-*bis*, un provvedimento finalizzato a coordinare la disciplina della citata disposizione con quanto già previsto dall'articolo 117-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993, a tal fine prevedendo che la nullità delle clausole dei contratti bancari si applichi alle linee di credito non conformi a quanto previsto dalla delibera CICR di cui al comma 4 dello stesso articolo 117-*bis*.

**L'articolo 1, comma 1, lettera b)**, aggiunge all'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 tre commi (1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*) con cui viene disciplinata la costituzione e le attività di un "Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese".

Più in dettaglio, il comma 1-*bis* prevede l'istituzione di un Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli diretti a sostenerne l'accesso al credito.

All'Osservatorio, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) avvalendosi delle relative strutture, partecipano:

- due rappresentanti del MEF (di cui uno con funzioni di presidente);
- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- un rappresentante della Banca d'Italia.

Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le altre associazioni di categoria.

Come evidenziato dalla Relazione, la partecipazione della Banca d'Italia all'Osservatorio si renderebbe necessaria, tra l'altro, affinché le competenze a essa riservate dalla legge non siano ostacolate dal nuovo organismo, con cui dovrebbe agire in piena sintonia avendo compiti complementari a quelli di vigilanza prudenziale in senso stretto.

La partecipazione, senza diritto di voto, dell'ABI e delle altre associazioni di categoria avrebbe invece funzioni informative e di rappresentanza degli interessi.

I commi 1-*ter* e 1-*quater* individuano le competenze dell'Osservatorio. In particolare l'Osservatorio (che agisce d'ufficio o su segnalazione delle imprese interessate):

---

<sup>4</sup> Ordine del Giorno 9/5025/202 (Fluvi, Saglia, Lulli, Cera, Bernardo, Polidori) accolto nella seduta n. 609 della Camera dei Deputati del 22 marzo 2012.

- può attivarsi - richiedendo informazioni alla Banca d'Italia, all'ABI e a singole banche - al fine di valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti.

In tale ipotesi le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili, nonché a motivare le ragioni della revoca o della mancata concessione del credito;

- può promuovere - sentita l'ABI - la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, al fine di favorire una reale percezione del merito del credito in relazione alle specifiche situazioni locali.

Secondo quanto riportato nella Relazione, le norme in esame rispetterebbero l'autonomia imprenditoriale degli istituti bancari operando senza esiti coercitivi, su un piano di *moral suasion*. L'Osservatorio - prosegue la Relazione - consentirà l'avvio di virtuosi processi di autoriforma e miglioramento delle pratiche gestionali da parte delle banche, da cui potrà scaturire un beneficio per le imprese.

Si evidenzia che, analogamente a quanto osservato in relazione al contenuto della precedente lettera a), anche la disposizione in esame riprende quanto previsto da ordini del giorno formulati alla Camera nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012.

Si ricorda che il già citato Ordine del giorno 9/5025/202 impegna il Governo, tra l'altro, a costituire al più presto un Tavolo di lavoro con l'ABI, le altre Associazioni rappresentative, il MEF e il Ministero dello sviluppo economico per valutare l'efficacia delle iniziative previste nell'Accordo del 28 febbraio 2012 e dell'accordo ABI-CDP del 6 marzo, entrambi volti a sostenere l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e a creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità.

## **Articolo 1, comma 2**

*(Integrazioni al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)*

2. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che

alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.».

Il **comma 2 dell'articolo 1** concerne i riflessi sulla misura del trattamento pensionistico dei limiti massimi dei trattamenti economici, relativi ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali - limiti di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e al D.P.C.M. attuativo, di recente emanazione -.

L'applicazione di tali limiti richiede la determinazione dei criteri di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo (mentre la quota di trattamento rientrante nel sistema contributivo è per definizione correlata alla misura degli emolumenti percepiti "tempo per tempo").

La novella di cui al **comma 2** esclude - a determinate condizioni - che gli emolumenti attribuiti, in misura ridotta, dopo l'entrata in vigore dei limiti in esame facciano parte della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico da liquidare secondo il sistema retributivo (naturalmente, tali emolumenti rilevano, invece, ai fini della quota da liquidare secondo il sistema contributivo). Tale esclusione opera a condizione che: i requisiti per il trattamento pensionistico siano già stati maturati alla data del 22 dicembre 2011 (data di approvazione della citata legge n. 214); il soggetto non sia titolare di altro trattamento pensionistico e continui a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le funzioni che svolgeva alla predetta data.

In base alla novella, *sembra quindi* che, qualora non ricorrano tali condizioni, la base di calcolo (cioè, la retribuzione pensionabile) comprenda gli emolumenti attribuiti, in misura ridotta, dopo l'entrata in vigore dei limiti summenzionati.

*Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la congruità di queste conseguenze, anche alla luce di alcune sentenze della Corte costituzionale, le quali hanno dichiarato illegittime alcune norme che impedivano, nei sistemi pensionistici di tipo retributivo, il computo della base di calcolo secondo trattamenti più elevati percepiti nella propria vita lavorativa.* Tra le varie sentenze, si ricorda la n. 264 del 22-30 giugno 1994<sup>5</sup>, che ha concesso (nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati) l'esclusione (dal computo della retribuzione pensionabile) di successivi trattamenti economici di misura inferiore; in particolare, la sentenza ha concesso l'esclusione alla sola condizione che il lavoratore avesse già maturato il requisito contributivo (benché, in ipotesi, non ancora quello anagrafico) per la pensione.

---

<sup>5</sup> Cfr., per esempio, anche le sentenze richiamate dalla stessa sentenza n. 264.



**Articolo 2**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2012.

L'**articolo 2** dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (25 marzo 2012).



**TESTO A FRONTE**



## Articolo 1

### Comma 1, lett. a) e b)

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 <i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i>	
Articolo 27-bis <i>Nullità di clausole nei contratti bancari</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 29 del 2012
<p>1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.</p>	<p>1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido <b>stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.</b></p>
	<p><b>1-bis.</b> È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di</p>

<p><b>Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1</b>  <i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i></p>	
<p>Articolo 27-bis  <i>Nullità di clausole nei contratti bancari</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato dal D.L. n. 29 del 2012</p>
	<p><b>presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria.</b></p>
	<p><b>1-ter. L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.</b></p>
	<p><b>1-quater. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.</b></p>

**Articolo 1****Comma 2**

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b> <i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 23-bis <i>Disposizioni in materia di trattamenti economici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.29 del 2012
<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno</p>	<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno</p>

<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b> <i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 23-bis <i>Disposizioni in materia di trattamenti economici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.29 del 2012
stesso organismo nel corso dell'anno.	stesso organismo nel corso dell'anno. <b>Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponible ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.</b>
2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.	2. <i>Identico.</i>
3. Con il decreto di cui al comma 1	3. <i>Identico.</i>



<b>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</b> <i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 23-bis <i>Disposizioni in materia di trattamenti economici</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n.29 del 2012
possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.	
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.	4. <i>Identico.</i>





